

Roma 07.04.2020

Prot. 97.2020 art. 67

Quesito

Considerato che il nuovo contratto ha previsto l'introduzione della Banca Etica Solidale, di cui all'articolo 67, e considerato che la richiesta da parte del dipendente deve essere predisposta su specifica modulistica (disponibile c/o l' Ufficio Personale), si chiede se tali moduli devono essere predisposti in autonomia da ciascuna struttura.

E' previsto un regolamento?

Quali sono gli obblighi dell'Ente?.

Da quando decorre?

Risposta

L'istituto della Banca Etica Solidale di cui all'art. 67 del CCNL 2017-2019, si costituisce con decorrenza 01.01.2020 e fino al 31.12.2022 in via sperimentale rinviando alla Commissione Tecnica Nazionale di cui all'art. 81 del citato contratto l'individuazione – in sede congiunta con le OO.SS. sottoscrittrici del contratto – “*....di ulteriori strumenti che abbiano l'obiettivo di riconoscere l'accrescimento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori bilanciando le esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità....*” compreso, al termine della sperimentazione dell'istituto della Banca Etica Solidale e valutate le risultanze dei lavori definiti dalla commissione paritetica, la gestione di ROL che maturerà successivamente alla sperimentazione dell'Istituto della Banca Etica Solidale.

Ciò detto è premessa necessaria per comprendere che la Banca Etica Solidale si è di fatto costituita con l'apporto della giornata di ROL (quindi la nona giornata oggetto di riduzione art. 50 ccnl) a decorrere dal 01.01.2020.

L'art. 67 prevede che:

..... I dipendenti interessati, mediante sottoscrizione di un apposito modulo disponibile presso l'ufficio dell'ente, dichiareranno la volontà libera ed irrevocabile di donare un determinato numero di giorni/ore individuali maturati e non goduti al 31.12 dell'anno precedente l'atto di donazione, indicando esattamente, per ciascuna tipologia di istituto, il numero delle giornate e delle ore che il dipendente intende donare per l'anno di riferimento.....

e non si è volutamente predisposto un format o un modello standard proprio per la ratio che questo istituto normativo ed economico ha assunto. Ci potrebbero essere lavoratori/trici che preferiscono esprimere riservatezza, individuare modalità personalizzate della quota donata, ecc.. e, proprio per questo, sarà l'ente (sentito anche il consulente e/o il responsabile del trattamento dei dati) a predisporre una modulistica rispondente alle proprie esigenze. L'importante è che vi siano gli estremi del donatore, data e firma.

Al pari la predisposizione del modulo di richiesta per la fruizione delle ore costituenti la disponibilità della Banca Etica Solidale con il quale il/la richiedente indicherà la condizione o le condizioni specifiche e soggettive.

E' ancora lo stesso art. 67 che individua i dipendenti beneficiari:

..... **DIPENDENTI BENEFICIARI** (che possono richiedere la fruizione delle ore della Banca Etica Solidale).

Possono essere dipendenti beneficiari della banca etica solidale coloro per i quali si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) necessità di assentarsi dal lavoro per l'assistenza dei figli, del coniuge o assimilati ai sensi delle vigenti leggi, o degli altri parenti o affini di primo grado (genitori) che versino in gravi condizioni di salute;
- b) non siano state già accolte per le stesse necessità altre richieste nei 12 mesi precedenti; sono fatti salvi i casi di particolare gravità;
- c) non abbiano a disposizione, al momento della richiesta, più di 24 ore di istituti individuali retribuiti residui (a titolo esemplificativo: ferie, permessi, ore assistenza parenti con disabilità -Legge 104/92- di maturazione dell'anno ecc.).

Il dipendente che si trova nelle condizioni di necessità di cui sopra, può presentare all'Ente richiesta di accesso alle ferie e/o alle ore solidali in misura massima di 6 mesi annui, documentando la sussistenza delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, o accreditata, o convenzionata. In assenza di ulteriori richieste sarà possibile la fruizione delle ore disponibili in eccedenza rispetto al limite massimo stabilito.

La fruizione delle ore di cui sopra potrà essere sospesa o non concessa a seguito di situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza, solo dopo aver esperito tutti i richiami ordinari.

Per la fruizione delle ferie di cui al punto a) precedente valgono, per quanto applicabili, le norme di cui all'art.55.

Gli Enti e le Istituzioni informeranno i dipendenti dell'avvenuta attivazione della Banca Etica Solidale, con le relative istruzioni operative; in tal senso, gli Enti le Istituzioni comunicheranno al personale lo specifico regolamento attuativo allegato 5.

L'obbligo previsto per gli enti è quindi quello di dare informazione dell'avvenuta attivazione della Banca Etica Solidale nonché la modulistica adottata (nella predisposizione del modulo di richiesta si raccomanda che venga garantita la massima riservatezza anche tenendo conto di quanto previsto dalle norme sulla tutela della privacy) e l'allegato 5 che riportiamo:

All. 5

Regolamento attuativo dell'istituto della Banca Etica Solidale

GESTIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste debitamente motivate dovranno essere presentate (all'ufficio Risorse Umane) all'Ente mediante apposito modulo. Per tali richieste verrà garantita la massima riservatezza anche tenendo conto di quanto previsto dalle norme sulla tutela della privacy.

Fatta salva la disponibilità della banca etica solidale le richieste saranno evase in ordine cronologico e discrezionalmente, qualora ne ricorrano i presupposti, valutando la precedenza ai casi più gravi e tenuto conto della procedura di seguito riportata:

1. Tutte le richieste saranno preliminarmente prese in carico da un'apposita commissione costituita da: Azienda (Responsabile Risorse Umane o suo delegato) e controparte sindacale (1 delegato per sigla firmataria), al fine di valutarne la corrispondenza ai requisiti di ammissibilità di ogni singola richiesta.

2. *La Commissione sarà convocata in modo tempestivo e comunque, di norma, entro 15 gg. di calendario rispetto alla richiesta e ove necessario al fine di dare risposta veloce ed efficace all'esigenza acclarata.*
3. *I permessi riconosciuti dalla banca ore solidale dovranno essere utilizzati, almeno parzialmente, entro e non oltre tre mesi dal loro accreditamento, ed esaurirne il godimento entro 12 mesi. Ove ciò non avvenisse, i permessi residui confluiranno nuovamente nella banca ore solidale, con valorizzazione in base alla retribuzione in atto del dipendente che non li ha utilizzati.*
4. *Al momento della fruizione del permesso, l'azienda scalerà dalla Banca etica solidale, l'assenza, riportando alla fine del mese il saldo residuo. Qualora al termine del periodo di sperimentazione dovessero rimanere delle ore residue le stesse rimarranno a disposizione fino ad esaurimento.*
5. *Le Parti si attiveranno, anche attraverso campagne di sensibilizzazione interna, al fine di favorire la conoscenza della presente Banca etica solidale e dei principi di solidarietà che la ispirano, ciò al fine di incrementare le donazioni volontarie a favore dei colleghi più bisognosi. A tal fine in via sperimentale, oltre alla normale gestione della banca etica solidale, le Parti attiveranno una campagna di sensibilizzazione e donazione volontaria, mediante predisposizione di apposito modulo.*
6. *Le Parti condivideranno periodicamente, e comunque alla fine di ogni anno, la necessaria reportistica per monitorare attivamente l'andamento del nuovo Istituto (es. numero di richieste presentate, numero di richieste evase, numero di donazioni, etc); il tutto fatte salve le necessarie garanzie di privacy di tutti i dipendenti.*

CLAUSOLE FINALI

Qualora alla scadenza del periodo sperimentale residuassero accantonamenti in banca etica solidale, questi saranno utilizzati sino ad esaurimento per le finalità proprie della stessa banca etica solidale.

Per il caso di interventi legislativi, e/o della contrattazione collettiva nazionale in materia, le parti si incontreranno al fine di verificare la necessità di eventuali adeguamenti e/o modifiche.

Sono fatte salve le diverse modalità già in atto, quelle ulteriori negoziate, in sede aziendale.

Tenuto conto della situazione emergenziale da COVID-19 e dalle disposizioni normative, ordinanze e divieti in tema di incontri e riunioni, si evidenzia la necessità, laddove avviate le fasi i cui al punto 2 del regolamento, di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vigente normativa e specifiche disposizioni territoriali.

Distinti saluti.

UNEBA – Servizio SAIL